



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2011

Abrogazione dell'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e ripristino della possibilità, riconosciuta ai creditori delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere delle regioni soggette a commissariamento, di agire giudizialmente

ONOREVOLI SENATORI. – L'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ha di fatto reso inutile la possibilità, riconosciuta ai creditori delle aziende sanitarie ed ospedaliere delle regioni soggette a commissariamento, di agire giudizialmente per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da essi vantate nei confronti di pubbliche amministrazioni che, per anni, immotivatamente e reiteratamente, erano state e sono tutt'ora, inadempienti.

Infatti, con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), per il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati, ai creditori delle Aziende sanitarie locali è stato impedito, per un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2010), di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere delle regioni che avevano sottoscritto i piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. È stato inoltre stabilito che, i pignoramenti eventualmente eseguiti, non avrebbero vincolato gli enti debitori ed i tesoreri, i quali avrebbero potuto disporre delle somme per le loro finalità istituzionali.

Accusata di illegittimità costituzionale e di essere in contrasto con la normativa comunitaria, la disposizione della legge finanziaria 2010 è stata, quasi immediatamente, modificata, attraverso il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (cosiddetto milleproroghe), mediante il quale, l'efficacia temporale del blocco delle azioni esecutive, era ridotta da dodici a due mesi. In

tal modo, già a partire dal 10 marzo 2010, ai creditori venne restituito il diritto di poter agire esecutivamente nei confronti delle debitorie aziende sanitarie ed ospedaliere.

Ma la situazione di *deficit* del sistema sanitario e le difficoltà di ripristino per le Aziende sanitarie locali dell'equilibrio economico-finanziario, hanno determinato un repentino ripensamento nel Governo, il quale è intervenuto nuovamente sulla materia, a scapito, però, dei fornitori, con il decreto-legge 25 maggio 2010, n. 78, articolo 11, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attraverso tale decreto-legge, contrariamente a quanto contemplato nella precedente disposizione, è stato eliminato il cosiddetto «svincolo delle somme», ovvero quell'illegittimo meccanismo per cui, con effetto retroattivo, tutti i pignoramenti eseguiti in data antecedente l'entrata in vigore della legge, erano totalmente privati di legittimità.

Successivamente, però, con legge 13 dicembre 2010, n. 220, articolo 1, comma 51, non solo ha riproposto la precedente disposizione nella sua interezza, ma ha in più ritenuto di reinserire il principio del cosiddetto «svincolo delle somme pignorate».

La norma si pone, con ineludibile evidenza, in contrasto con gli articoli 3, primo comma, 24, 25 e 97 della Costituzione, vista l'impossibilità per il creditore di agire nei confronti della pubblica amministrazione debitrice per il soddisfacimento di una obbligazione pecuniaria.

Infatti, la disciplina di cui all'articolo 1, comma 51 della legge n. 220 del 2010, impedisce al cittadino creditore – persona fisica o giuridica che sia – l'esercizio di un diritto soggettivo, individuabile in una posizione giuridica di vantaggio, che consiste nel po-

tere di agire nei confronti di altri soggetti, tra cui la pubblica amministrazione, per il soddisfacimento di interessi espressamente riconosciuti dall'ordinamento (articolo 24, comma 1 Costituzione). Dimostra, altresì, di non tenere in alcun conto del valore dei titoli esecutivi, specie di quelli fondati su sentenza o su decreto ingiuntivo non opposto.

È come se il controllo di legittimità e di merito, al quale i creditori si sono già sottoposti attraverso l'esperimento dell'azione giudiziale, con la domanda rivolta al giudice naturale, non abbia più il potere di esercitare alcun effetto. Da qui, la palese violazione dell'articolo 25 della Costituzione che, appunto, al primo comma recita «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge».

La norma risulta, altresì, in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione perché, in assenza di termini perentori o comunque di vincoli temporali, finirebbe con l'agevolare condotte della pubblica amministrazione contrarie ai principi di imparzialità e buon andamento.

Infine, la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 51, della legge n. 220 del

2010, è totalmente inconciliabile con i principi affermati negli articoli 3 e 41 della Costituzione. Ciò, in rapporto all'impossibilità per il creditore di realizzare liberamente la propria attività economica, con lo scopo di otteneme un profitto, con particolare riferimento al territorio delle regioni commissariate. L'impossibilità di agire in via esecutiva in quanto vigente solo nelle regioni soggette a procedura di commissariamento, determina, infatti, un danno per i creditori che operano solo o anche in quei territori, con una conseguente ed evidente forma di discriminazione rispetto ai creditori di quelle aziende sanitarie ed ospedaliere che, invece, risultano ubicate in altre regioni dove l'impedimento invece non è previsto.

Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, prevede, dunque, la soppressione della disposizione dalla quale deriva una devastante forma di concorrenza sleale, peraltro autorizzata dalla legge, la quale, di fatto, colpisce alle fondamenta l'unità nazionale, acuendo in tal modo le più evidenti forme di divisione dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 51 è abrogato.